

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

COMUNE DI ZERO BRANCO

Premessa

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni "potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione".

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per 'legge regionale', citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".

TITOLO I

Criteri di programmazione

Articolo 1

Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
 - c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
 - f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale:
 - tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti;

Articolo 2
Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	CENTRO del Capoluogo
ZONA 2	NORD del Capoluogo
ZONA 3	S.ALBERTO
ZONA 4	SCANDOLARA
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 3
Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "Matrice di Programmazione", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
- a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995". In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
 - b) particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona e risultanti nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.
 - c) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonché rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

Articolo 4
Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

INDICATORI		
CONCORRENZA	ACCESSIBILITÀ	SOSTENIBILITÀ
<i>bassa</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>media</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>bassa</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>media</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>

- In tutti i casi, a prescindere dalle risultanze della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di una zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.
- Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse.

Articolo 5

Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

- Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, oltre a quanto previsto dall'art. 9 LR 29/2007, anche nei seguenti casi:
 - nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
 - nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
 - all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
 - in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
- L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
- Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.), e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

Articolo 6

Trasferimento di sede in diversa zona

- Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
- La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 7

Attività stagionale

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Articolo 8

Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. A metà periodo del triennio dall'entrata in vigore del presente regolamento, qualora necessario, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti a revisione, con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni della data di scadenza, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora a seguito di revisione si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne preveda la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa valutazione da parte della Giunta, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni ed eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. AI fini della revisione, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

TITOLO II

Norme procedurali generali

Articolo 10

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.
3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

Articolo 11

Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- 1) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
- 2) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio: agibilità dei locali, permesso a costruire, D.I.A.);

- b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
- c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di sosta nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

Articolo 12

Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
 - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
 - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
 - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;
 - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

Articolo 13

Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.
4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del dichiarante;
 - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
 - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.

Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.

7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

Articolo 14

Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
 - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
 - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS. .

Articolo 15

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di cinque manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

L'organizzatore - entro 120 giorni dalla data di conclusione della manifestazione - deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta, per la successiva manifestazione, la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

Rinuncia del procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori

1. Qualora il procuratore informi il comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.
2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata a.r. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.
in tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del comune. decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE
Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.
Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.
2. REQUISITI MORALI
I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce *'norma speciale'*, in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.
3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA
I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.
4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO
La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.
Perché si instauri un rapporto di effettiva *"sostituzione"* occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .
5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"
In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare *"pro tempore"* per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.
6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA
Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.
A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

TITOLO III Norme finali

Articolo 18

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 19

Abrogazione ordinanze precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

POPOLAZIONE RESIDENTE	10609
POPOLAZIONE FLUTTUANTE	3100
SUPERFICIE KMq	26
ESERCIZI	30
ZONE	4
POLI DI ATTRAZIONE	0

nome zona	popolazione fluttuante						pop. Res.	pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE
	da traffico	da poli attraz.	da turismo	da istituzioni	da lavoro	da attività comm.li			
ZONA 1 CENTRO CAPOLUOGO	1861	15	0	3	50	332	0	400	2261
ZONA 2 ZONA NORD CAPOLUOGO	1512	35	0	1	0	311	0	347	1859
ZONA 3 SANT'ALBERTO	881	3	0	0	0	223	0	226	1107
ZONA 4 SCANDOLARA	619	4	0	0	0	167	0	171	790
ZONA 5 ZONA RESIDUALE	5736	109	0	1	22	1823	0	1955	7691
totali	10609	167	0	5	72	2856	0	3100	13709

stime sul traffico:

n° veicoli S R S15

25000

n° veicoli S P S5

3289

coefficiente di utilizzo prob. fermata x km

1,3 persone/veicolo

coefficiente di utilizzo prob. fermata x km

0,1%

n° persone da fermata SR

131

n° persone da fermata SP

36

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da TRAFFICO

nome zona	STRADA REGIONALE 515 "NOALESE"					STRADA PROVINCIALE N. 65					totale pop. Fluttuante da traffico
	lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico	lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico	lunghezza (km)	n. veicoli	pop. Da traffico		
ZONA 1	0,467	25000	15	0,000	0	0	0,000	0	0	15	
ZONA 2	0,986	25000	32	0,763	3289	3	3289	3	3	35	
ZONA 3	0,000	0	0	0,654	3289	3	3289	3	3	3	
ZONA 4	0,000	0	0	0,926	3289	4	3289	4	4	4	
ZONA 5	2,564	25000	83	6,082	3289	26	3289	26	26	109	
totali	4,017	25000	131	8,425	3289	36				167	

schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da POLO DI ATTRAZIONE

nome zona	POLO 1			POLO 2			POLO 3			totale pop. fluttuante da Poli di attrazione
	numero esercizi	indice di attrazione	picco/giorno	numero esercizi	indice di attrazione	picco/giorno	numero esercizi	indice di attrazione	picco/giorno	
ZONA 1 CENTRO CAPOLUOGO	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0
ZONA 2 ZONA NORD CAPOLUOGO	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0
ZONA 3 SANT'ALBERTO	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0
ZONA 4 SCANDOLARA	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0
ZONA 5 ZONA RESIDUALE	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0
totali	0%	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	0

schema elaborazione stima indicatori di ATTRAZIONE e INCIDENZA ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE

nome zona	indice di attrazione		indice di attrazione		indice di attrazione		indice di attrazione		indice di attrazione		esercizi per concorrenza
	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi	indice di attrazione	
ZONA 1 CENTRO CAPOLUOGO	13	0%	13	1	25%	0	13	1	25%	0	13
ZONA 2 ZONA NORD CAPOLUOGO	3	0%	3	0	25%	0	3	0	25%	0	3
ZONA 3 SANT'ALBERTO	4	0%	4	1	25%	0	4	1	25%	0	4
ZONA 4 SCANDOLARA	2	0%	2	0	25%	0	2	0	25%	0	2
ZONA 5 ZONA RESIDUALE	8	0%	8	0	25%	0	8	0	25%	0	8
totali	30	0%	30	22	2	0	30	22	2	0	22

INDICATORE DI CONCORRENZA

nome zona	pop. Res.	pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE	numero esercizi	pop.tot./n. esercizi	valutazione concorrenza (scarto da media di soglia)
ZONA 1	1861	400	2261	13	174	alta
ZONA 2	1512	347	1859	3	620	bassa
ZONA 3	881	226	1107	4	277	media
ZONA 4	619	171	790	2	395	bassa
ZONA 5						
totali	4873	1144	6017	22	274	

LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	274
intervallo di scarto	20%

	da	a
media	329	oltre
	219	328
	0	218

UN ULTERIORE ELEMENTO DI RAFFRONTO:

	residenti	esercizi	rapporto residenti/esercizio
COMUNE (senza considerare la pop. fluttuante)	10609	30	353,63
PROVINCIA DI TREVISO	869534	3082	282,13
REGIONE VENETO	4832340	19404	249,04

[illegible][illegible]

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)	
100-10000 IND. G. E. E. C. O. N. MEDIO (DISCOP. EQUIV.)	
UNIVERSITÀ	50%
ACCESSIBILITA'	25%
0	110
111	222
223	444

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 3)
 (CONTINUAZIONE DELLA T. 1.1.1. MEDIO CRISTO E EQUIV.)

Accessibilità (%)	0-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	56-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Accessibilità	176	177	268	267	176	177	268	267	176	177	268	267	176	177	268	267	176	177	268	267

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona centroidale di

nome zona	distanca tra c.c. e l.a.	raggio medio disorder. Equivalent	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.c. e s. corridoio 0,15 - 0,5)	dist. media et. dal l.a. (m.)	IND. 2 - Accessibilità (dist. dal s.a. Oraggio del 0,5)	IND. di annessi ACCESSIBILITA'
ZONA 3		141	bassa	190	bassa	bassa
SANT'ALBERTO						

CALCOLO DEI CENTRICI

[illegible]

Numero questionnaires distribués (avant examen)	4
1744759	5055698

distancia a r. e. c. e.

[illegible]

circ. equivalente:

corc. equivalente:	
diámetro cañizo o asse maggiore dell'elice (m.)	966
diámetro círculo o asse minore elice (m.)	416
diámetro o semiasse medio asse corc. Equivalente (mm)	351
	0.32

model

area della zona MQ	-32.2274
diámetro indicativo	641

BARECENTRO DI FIGURA COMPOSTA

AREA (M ²)	coordinate baricentro	
	X	Y
figura 1	32,2274	17,445745
figura 2		50,687443
figura 3		
figura 4		
figura 5		
figura 6		
figura 7		
figura 8		
figura 9		

coordinella centricide di zona

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)

ACCESSIBILITÀ*		da	a
		0	-1
	media	0	0
		1	oltre

LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 21)

Livelli di Accessibilità (ind. 21)		Accessibilità	
Intervallo (+/-)	20%	da	a
		0	-1
		0	0
		0	0
		0	0

INDICATORE DI ACCESSIBILITA' - zona

residuale

nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 5	ZONA RESIDUALE					

zona

residuale

elenco dei pubblici esercizi

Esercizio 01
Esercizio 02
Esercizio 03
Esercizio 04
Esercizio 05
Esercizio 06
Esercizio 07
Esercizio 08

INDICATORE DI ACCESSIBILITA'

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	TAB. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	TAB. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	TAB. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	CENTRO CAPOLUOGO	260	455	bassa	90	bassa	bassa
ZONA 2	ZONA NORD CAPOLUOGO	62	443	alta	220	alta	alta
ZONA 3	SANT'ALBERTO	141	351	bassa	196	bassa	bassa
ZONA 4	SCANDOLARA	38	356	alta	342	bassa	media
ZONA 9	ZONA RESIDUALE						

INDICATORE DI SOSTENIBILITA'

	nome zona	numero esercizi	superficie kmq.	esercizi / kmq	valutazione sostenibilit� (eserc./kmq<>valore riferim.)
ZONA 1	CENTRO CAPOLUOGO	13	0,65	19,96	bassa
ZONA 2	ZONA NORD CAPOLUOGO	3	0,47	6,39	alta
ZONA 3	SANT'ALBERTO	4	0,32	12,41	media
ZONA 4	SCANDOLARA	2	0,37	5,46	alta
ZONA 9	ZONA RESIDUALE				

totali	22	1,81	12,16
			valore soglia

LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	12,16
intervallo di scarto	20%

	da	a
bassa	14,60	oltre
media	9,73	14,59
alta	0	9,72

MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni
ZONA 1	CENTRO CAPOLUOGO	alta	bassa	bassa	non è possibile il rilascio aut.
ZONA 2	ZONA NORD CAPOLUOGO	bassa	alta	alta	E' possibile rilascio aut.
ZONA 3	SANT'ALBERTO	media	bassa	media	E' possibile rilascio aut.
ZONA 4	SCANDOLARA	bassa	media	alta	E' possibile rilascio aut.
ZONA 9	ZONA RESIDUALE				Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.

colorare gli sfondi
in base alle risultanze di

CONCORRENZA
ACCESSIBILITA'
SOSTENIBILITA'

RELAZIONE

I DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI.

COMUNE DI ZERO BRANCO

TITOLO I **Quadro generale**

PROFILO DEMOGRAFICO

DATA	RESIDENTI	VARIAZIONE ANNUA
31/12/2003	8.846	+ 154
31/12/2004	9.146	+ 300
31/12/2005	9.500	+ 354
31/12/2006	9.861	+ 361
31/12/2007	10.305	+ 444
31/12/2008	10.609	+ 304

- l'incremento della popolazione medio annuo, nel territorio, è di circa il 4%;

La distribuzione dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni è la seguente:

FRAZIONI	RESIDENTI	% SUL TOT.
ZERO BRANCO	7.423	69,97
S.ALBERTO	1.884	17,76
SCANDOLARA	1.302	12,27
totale:	10.609	100

PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE

Il territorio del Comune di Zero Branco, situato in posizione territoriale sud-ovest rispetto al capoluogo provinciale, a confine sia con la provincia di Venezia sia con quella di Padova, è caratterizzato prevalentemente da un tessuto agricolo produttivo di bassa pianura ancora sufficientemente integro.

Oggi Zero Branco è un comune che continua ad essere fedele ancora alla sua profonda tradizione rurale e artigianale ma che può anche vantare un patrimonio storico - artistico (Villa Albuzio ora Corò, Villa Bon, Villa Ex Gasparoni e Villa Guidini) di un certo rilievo a testimonianza di un passato ricco di storia.

Il paesaggio rurale che caratterizza il comune di Zero Branco risulta tra quelli nella Provincia di Treviso che hanno maggiormente mantenuto intatta la loro conformazione e bellezza originaria.

I legami strutturali ed infrastrutturali con la realtà di Treviso e i centri della Provincia di Venezia sono principalmente dati dall'asse della Strada Regionale n. 515 "Noalese" che collega Padova a Treviso attraversando numerosi centri urbani della pianura centrale veneta.

Il territorio comunale è caratterizzato dalla presenza di una omogeneità sostanziale delle connotazioni altimetriche, tipiche della pianura trevigiana: il territorio del comune, infatti, risulta compreso tra i 11 e i 22 metri sul livello medio del mare.

Il fiume Zero, che attraversa da nord ovest a sud est il territorio comunale e che confluisce nel Fiume Dese prima di sfociare nella laguna di Venezia, e le cui alluvioni hanno determinato la struttura geologica dei suoli, caratterizza e condiziona, da sempre, il territorio comunale.

Il territorio comunale è interessato dalla presenza di altri corsi d'acqua minori, quali Rio Vernise, Rio Tasca e Piovega di Scandolara, ed altri, che con il loro andamento nord-ovest - sud-est hanno determinato anche l'organizzazione agricola dei fondi coltivati fin dal periodo comunale.

Rimane sempre molto vivo, dal punto di vista sociale, il riconoscimento della realtà del Centro, delle frazioni (Sant'Alberto e Scandolara), e delle Parrocchie che caratterizzano la struttura insediativa comunale e di cui non si può prescindere in una corretta previsione urbanistica.

Il comune confina a nord con i comuni di Morgano, di Quinto di Treviso ed in piccola parte anche con quello di Treviso, ed est con i comuni di Preganziol e di Mogliano Veneto, a sud con il comune veneziano di Scorzè, ad ovest infine con il territorio provinciale padovano dei comuni di Trebaseleghe e Piombino Dese.

La superficie territoriale è di 2.611 Ha e, al 2001, il Comune contava una densità demografica di 3,29 abitanti/Ha, valore sostanzialmente in linea con la media provinciale (3,21 abitanti/Ha), ma inferiore a quello della maggior parte dei comuni contermini.

Il Comune di Zero Branco, oltre alla già citata Strada regionale n. 515 "Noalese" è attraversato in direzione est-ovest dalla strada provinciale n. 65 "di Zero" che mette in collegamento Mogliano Veneto, Zero Branco e le frazioni di S. Alberto e Scandolara. La strada prosegue successivamente nel territorio della provincia di Padova in direzione di Resana. La strada provinciale n. 99 "Pesezziana" che mette in connessione il Capoluogo con i comuni a sud è stata di recente declassata a strada comunale.

Il territorio comunale è inoltre attraversato marginalmente dal nuovo tracciato del Passante Autostradale di Mestre, variante da Dolo a Quarto d'Altino dell'asse viario dell'A4. Il tracciato, proveniente da Martellago e che risale in superficie dopo aver sottopassato la S.P. 39 "Moglianesa" rimane in quota piano campagna per un tratto di quasi 4 Km attraversando in parte anche la campagna zeronina compresa tra i centri abitati di Cappella di Scorzè e Campocroce di Mogliano Veneto.

La dimensione demografica di Zero Branco, con 8.581 residenti (dati Istat 2001) e 2.950 famiglie, negli ultimi anni ha registrato una crescita di circa 2.128 abitanti e di 1.065 famiglie, attestandosi ora sopra la soglia dei 10.000 abitanti.

Il peso della popolazione anziana ed il rapporto tra popolazione attiva e popolazione non attiva costituiscono degli indicatori molto utili per valutare il tasso potenziale di attività della popolazione. Il rapporto tra popolazione "potenzialmente non produttiva" e la "popolazione produttiva" costituisce un indicatore sociale rilevante non solo ai fini del Piano Urbanistico, ma anche e soprattutto per indirizzare verso le necessarie scelte in materia di servizi e infrastrutture.

Il tasso di attività registrato a Zero Branco, negli ultimi decenni, è sempre superiore rispetto alla media provinciale, regionale e nazionale.

La comparazione tra la popolazione residente e la popolazione attiva, per settore di attività, evidenzia:

- il costante e progressivo calo di occupati nel comparto agricolo avvenuto a partire dalla seconda metà del secolo e che si è mantenuto, con andamenti alterni, fino ai nostri;
- l'inversione di tendenza della curva relativa agli occupati nel settore secondario, che si avverte a partire dagli anni '80, nei valori nazionali, regionali e provinciali, si avverte anche per Zero Branco;
- l'aumento progressivo degli attivi nel settore terziario che tendono a superare quelli medi provinciali e che sono di poco inferiori alla media regionale, può portare a ritenere prevedibile una ulteriore crescita (la crescita del settore terziario che originariamente ha interessato le città maggiori si sta manifestando anche nei comuni più piccoli, specialmente quelli di prima cintura rispetto ai poli regionali e provinciali e quelli dotati di infrastrutture rilevanti, come in questo caso).

Da dati statistici della Camera di Commercio di Treviso, relativi al periodo 2000-2006 si riscontra che il numero delle imprese attive nel territorio comunale è andato continuamente crescendo passando da 663 del 2000 a 766 del 2006. Il settore industriale che comprende sia le imprese del manifatturiero che quello delle costruzioni, rappresenta il settore economico più importante (53%) del totale delle imprese attive nell'anno 2006. Altro settore importante è quello commerciale dove sono presente 175 imprese (22,8%) del totale delle imprese (non considerando quelle in agricoltura)

TITOLO II

La popolazione

La popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

LA POPOLAZIONE RESIDENTE

È quella risultante al 31 dicembre 2008 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della Via e frazione di residenza, è stato poi ripartito tra le varie zone nelle quali la via ricade.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie ed articolazioni del servizio, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente e tutta la popolazione residente.

LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE

La popolazione fluttuante, la cui stima mira a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, derivante da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio, sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio.

Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

- DA TRAFFICO

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale, presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

Ci si è basati sui dati di rilevamento forniti dalla Provincia di Treviso, relativi ai veicoli in transito sulla S.R. 515 "Noalese", lungo la direttrice verso Padova (dato di rilevamento presente all'altezza di Via Michieletto), e quelli relativi la S.P. 65.

- DA TURISMO

Per il dato della popolazione da turismo si è preso in esame il dato statistico ufficiale che è basato sulle presenze nelle strutture ricettive fornito dalla Provincia di Treviso.

- DA ISTITUZIONI

Per il dato della popolazione da ISTITUZIONI: case di riposo, enti pubblici, ecc., si è preso in considerazione quello Istat fornito dalla Regione e si è applicato solo alla zona centrale, in quanto più pertinente.

- DA LAVORO

Si sono presi in considerazione i dati sulla mobilità sistematica censimento 2001 forniti dalla Regione Veneto, unici in nostro possesso, che contengono un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro.

- DA ATTIVITA' COMMERCIALI

Non si hanno dati al riguardo. Si sono sentite le grandi strutture comprese nelle zone individuate, che non sono in possesso di alcun dato statistico di clienti che vengono ad acquistare fuori dal Comune. Conseguentemente non si è valutata l'importanza di acquisire ulteriori dati.

TITOLO III **Analisi dell'offerta**

GLI ESERCIZI EQUIVALENTI

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, non ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi.

Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE:

Si ritiene di considerare – ai fini dell'analisi dell'offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai 'normali' esercizi. Diversamente non si ritiene di tener conto delle altre attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (gastronomia, pizza al taglio, rosticceria, pasticcerie, ecc.) in quanto intese prevalentemente alla mera produzione e vendita dei prodotti più che alla loro somministrazione:

- **attività considerate esclusivamente ai fini dell'indicatore di concorrenza** (per un valore che si ritiene congruo pari al 25%): Attività articolo 9 LR 29/2007 (impianti stradali carburanti, circoli privati affiliati e non affiliati, agriturismi);

TITOLO IV

La ripartizione in zone

SCELTA DI FONDO NELLA ZONIZZAZIONE

Le zone sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico e a seguito di analisi del territorio - anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico - cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, giuste le definizioni date dal D.M. 1444/1968 integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati, dei vincoli ambientali e paesaggistici.

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROFILI DI CIASCUNA ZONA

Sono state individuate n. 4 zone: due relative al Capoluogo, una a nord ed una al centro e due riferite alle Frazioni di S.Alberto e Scandolara. Le zone prese in considerazione sono state individuate in centri con caratteri di omogeneità al loro interno, comprendenti zone residenziali, produttive ove insistevano più esercizi di somministrazione. Non si è ritenuto di individuare un'ulteriore zona a nord-ovest del Capoluogo, perché non è una zona a vocazione residenziale, non presenta aspetti di criticità ed è presente un solo esercizio.

ZONA 1 – CENTRO del Capoluogo:

Sono comprese le seguenti Vie: Cavour, Cappella fino incrocio Via Marconi, Battisti, Dante, Cairoli, Castegnaro, Tetrarca, Caboto, Galilei, Matteotti, Carducci, Giotto, Verga, Garibaldi, Giusti, Mazzini, I Maggio fino all'incrocio con Via Bixio, IV Novembre fino all'incrocio con Via Galilei, Martiri della Libertà, Milan fino al civico 6E, Noalese fino incrocio Via Marconi, Pastrello fino all'altezza del civico n. 12, D'Acquisto, Pellico, Trento Trieste, Foscolo, Piazza Umberto I

<i>Profilo demografico</i>	Zona con 1.269 abitanti
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è limitata al centro del Capoluogo del Comune
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona dedita principalmente a centro di servizi e di commercio, ove c'è la massima concentrazione di pubblici esercizi (n. 13)
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona molto ristretta del centro del Capoluogo, dove insistono fra i vari negozi di vicinato anche n. 6 banche, 6 agenzie immobiliari ecc.

ZONA 2 – ZONA NORD del Capoluogo

Sono comprese le seguenti Vie: Brg. Alpina Cadore, Brg Alpina Orobica, Col di Lana, Viale degli Alpini, dell'Artiglieria Alpina, Div. Alpina Cuneense, Div. Alpina Punteria, Div. Alpina Tridentina, Div. Alpina Taurinense, Div. Alpina Julia, Guidini fino all'incrocio Via Kennedy, Kennedy da Via Treviso all'incrocio con Via Guidini, Monte Adamello, Monte Cesen, Monte Croce, Monte Grappa, Monte Piana, Monte Tomba, Montello.

<i>Profilo demografico</i>	Zona con n. 1.188 abitanti
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è a Nord del Capoluogo, dove è previsto la massima espansione commerciale del paese
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona ora dedita principalmente ad attività commerciali, con vocazione ad espandersi in questo settore, accompagnata ad aree urbanizzate
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona vista come nuova zona di espansione produttiva

ZONA 3 – S.ALBERTO

Sono comprese le seguenti Vie: Albera fino all'incrocio con Via Moro, Moro, Scarlatti, Vivaldi, Guolo, Donizetti, Puccini, Rossigni, Alessandrini fino all'intersezione con Via Corniani, Ma scagni, Bellini

<i>Profilo demografico</i>	Zona con n. 855 abitanti,
<i>Profilo urbanistico-ambientale</i>	La zona è il centro abitato della Frazione omonima, con vocazione ad espandersi alla luce dell'aumento di zone residenziali.
<i>Profilo economico</i>	Si tratta di una zona abbastanza omogenea ripartita fra zona residenziale e commerciale; ove sono presenti n. 3 esercizi di somministrazione (sul totale di sei)
<i>Sintesi e possibili interazioni</i>	Si tratta in sostanza di una zona ancora di vocazione più residenziale che commerciale

ZONA 4 – SCANDOLARA

Sono comprese le seguenti Vie: Bramante, D'Annunzio, Malsana fino incrocio con Via Ruffilli, Ruffilli, San Zuane fino incrocio con Via Pasteur, Scandolara da Via Puppati fino al confine, Schiavon, Zeriolo

Profilo demografico	Zona con n. 636 abitanti,
Profilo urbanistico-ambientale	La zona è il centro abitato della Frazione omonima, con forma ellittica lungo la S.P. 65 con vocazione ad espandersi alla luce dell'aumento di zone urbanizzate.
Profilo economico	Nella zona sono presenti n. 2 esercizi di somministrazione (sul totale di tre)
Sintesi e possibili interazioni	Si tratta in sostanza di una zona ancora di vocazione più residenziale che commerciale

LE ZONE RESIDUALI

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica Zona Residuale, che non presenta elementi di particolare criticità sotto il profilo della sostenibilità ambientale, nelle quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi è soggetto alla compatibilità urbanistica ed edilizia e non richiede particolari interventi di mitigazione degli impatti negativi.

TITOLO V

Regolamento: considerazioni, interpretazioni e fonti di riferimento

INTERPRETAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, oltre ad una sostenibilità bassa, vi sia anche un'alta accessibilità o un'alta concorrenza, ovvero nel caso in cui oltre ad una scarsa capacità del territorio di 'assorbire' nuovi esercizi sussista già un'adeguata offerta di servizio.

APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE

Come già spesso previsto nelle precedenti programmazioni comunali, si ritiene di prevedere il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga in specifici contesti urbanistico-strutturali tali da ritenere sostenibile l'insediamento. Per dette attività, oltre al vincolo della non trasferibilità, possono essere previste altre puntuali prescrizioni di esercizio.

AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i 'normali' esercizi di somministrazione.

COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Viene, pertanto, fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

SUBINGRESSO

In gestione o titolarità

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in gestione. Si ritiene pertanto di uniformare la procedura di comunicazione per entrambi i casi e di rilasciare formale autorizzazione al subentro.

In proprietà dell'azienda

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, si ritiene che l'azienda sia un 'bene' e di conseguenza sia trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4; cosa diversa è invece l'esercizio dell'attività, per il quale è indispensabile il possesso di detti requisiti.

Questa interpretazione deriva anche dal fatto che dalla norma si evincono termini differenti quali 'gestione', 'titolarità' e 'proprietà' sottendono a casistiche diverse di trasferimento dell'azienda.

Si è ritenuto, inoltre, di ricondurre a comunicazione sia il subingresso 'per gestione' che quello 'per titolarità', con successivo rilascio di autorizzazione in entrambi i casi.

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.

REQUISITI MORALI

Si è inteso risolvere la problematica sorta con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4, che prevede quali siano requisiti morali ostativi all'esercizio dell'attività. Poiché ai sensi dell'art. 152 Reg. TULPS, alla normativa regionale sopra citata si applicano anche le disposizioni del TULPS, esiste un contrasto per quanto riguarda i requisiti morali previsti agli articoli 11 e 92 (ripresi anche dalla legge regionale) relativamente alla valutazione dell'ostatività o meno dei vari reati. La LR stabilisce il divieto di esercizio dell'attività per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal passaggio in giudicato della sentenza; il TULPS presenta una discrezionalità in tal senso all'articolo 11, comma 2, diversamente dal divieto assoluto previsto dall'art. 92.

Di conseguenza, si ritiene che la legge regionale, avendo stabilito puntualmente i requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione debba intendersi quale 'norma speciale' e pertanto vengono disattesi i requisiti del TULPS.

Si riporta di seguito l'interpretazione data nella relazione dei lavori preparatori della legge regionale: "Per quanto riguarda i requisiti morali, è stata fatta la scelta di mantenere essenzialmente fermi quelli già individuati dalla legge 287/91, sia perché conformi a quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., sia perché meglio rispondenti agli aspetti igienico sanitari e di ordine pubblico necessariamente connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione".

CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del DPR 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche".

RINUNCIA DEL PROCURATORE - RECESSIONE DEL PREPOSTO UNICO CONDUTTORE

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore circa la propria intenzione di recedere dalla conduzione effettiva dell'esercizio è intesa esclusivamente ai soli fini dell'accertamento da parte del Comune che l'attività venga effettivamente svolta a mezzo di persona in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, il cui nominativo sia stato preventivamente comunicato al Comune.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, ritenuto tempo congruo per la nomina di un sostituto.

DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI

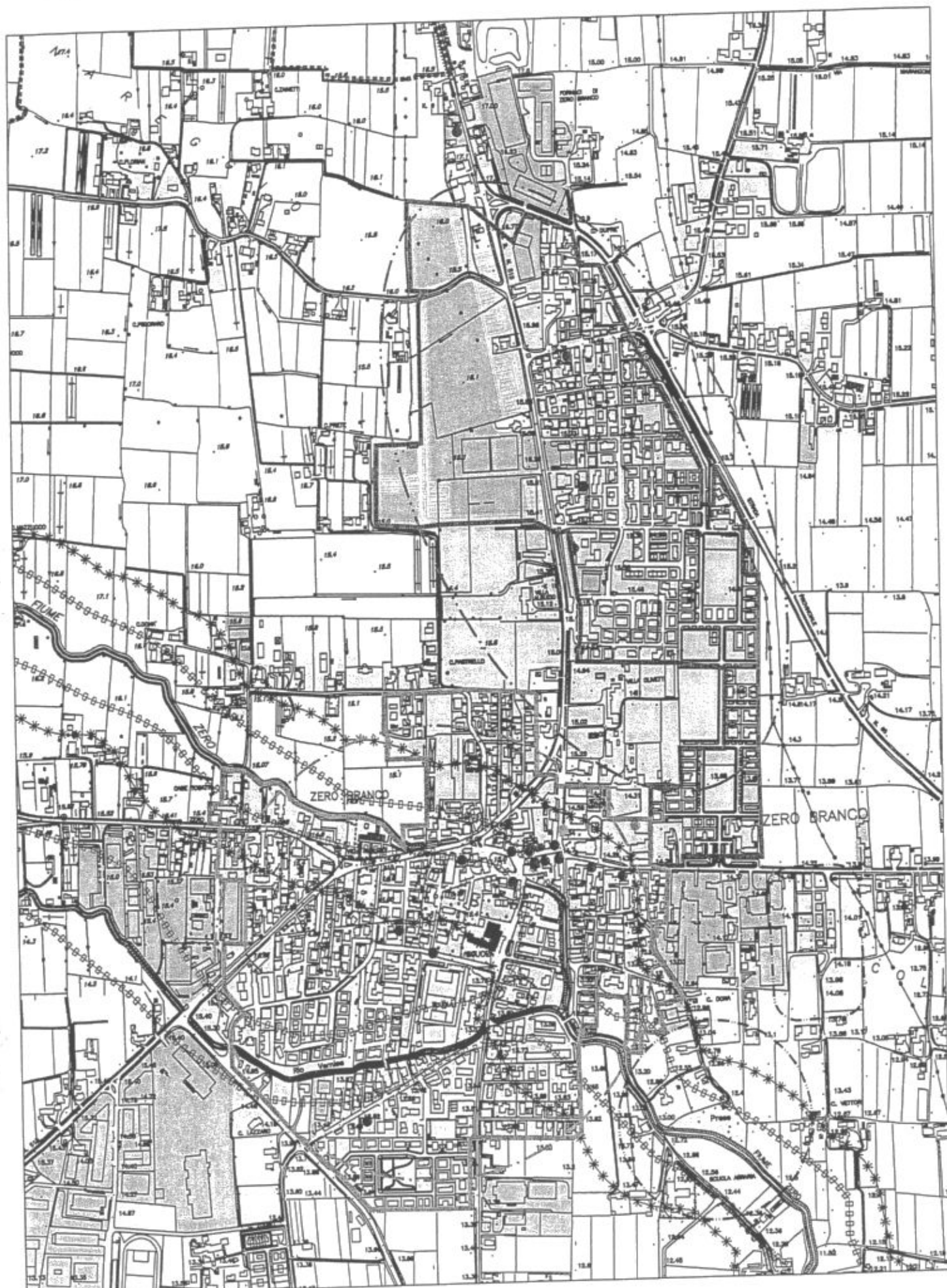
Si prende atto che è in corso una modifica della L.R. 29 con il progetto di legge n. 394 del 26.02.2009. Con tale modifica vengono soppressi le lettere d), e) e g) di cui al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale e di conseguenza nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali sia che l'attività sia esercitata attraverso una cucina interna sia tramite l'opera di terzi che forniscono pasti, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale ed educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione

Il Responsabile del Servizio
(Tortora Renato)

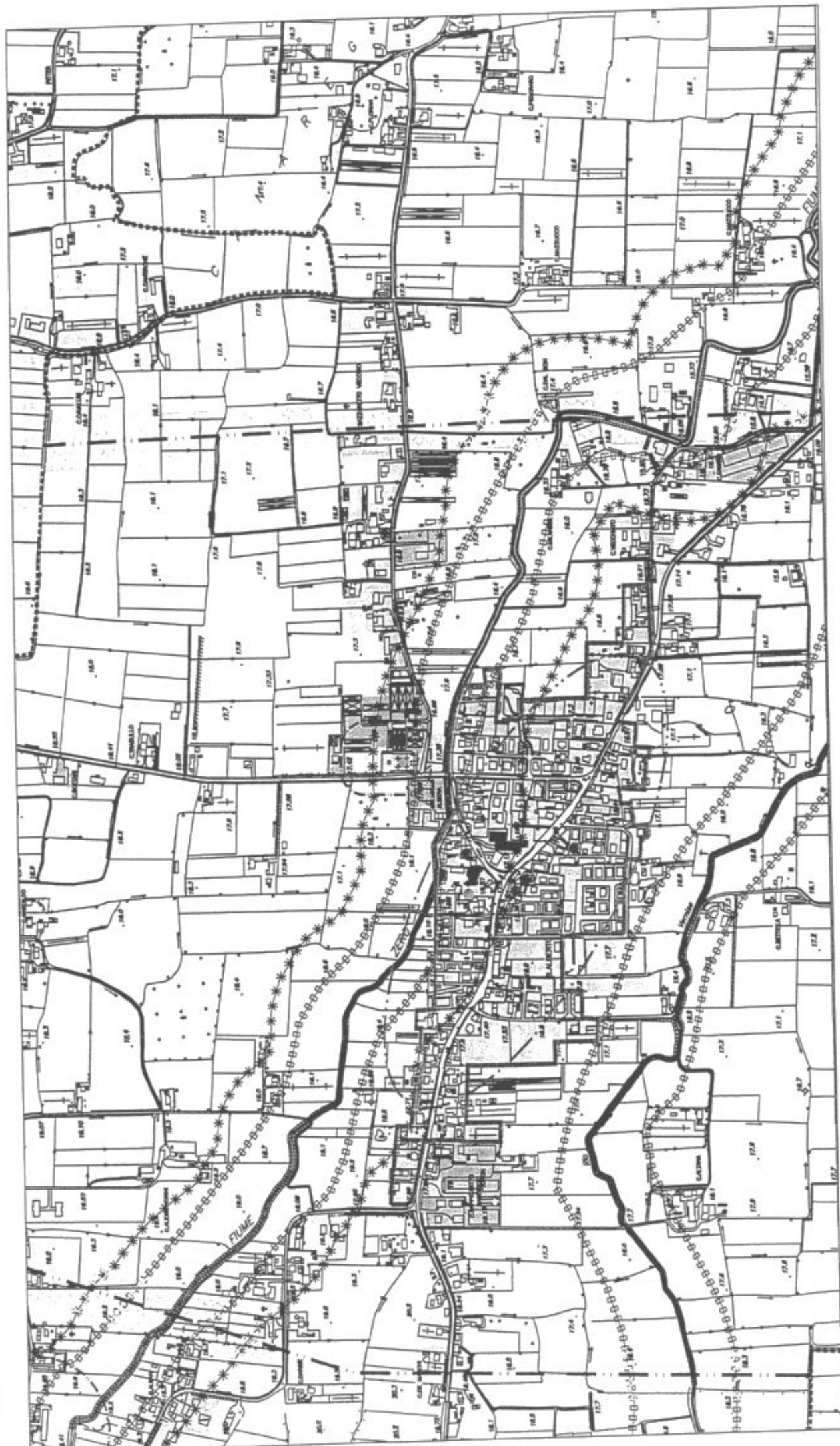


CAPOLUOGO

SCALA 1:10.000



SANT'ALBERTO
SCALA 1:10.000



SCANDOLARA
SCALA 1:10.000

